Mercoledì 24 ottobre 2007

P6_TA(2007)0456

Immunità e privilegi di Gian Paolo Gobbo

Decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla richiesta di consultazione sui privilegi e le immunità dell'on. Gian Paolo Gobbo (2007/2014(IMM))

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta di consultazione sull'immunità parlamentare di Gian Paolo Gobbo, presentata dal giudice in udienza preliminare al Tribunale di Verona (Italia) nel quadro del procedimento penale R.G. N.R. n. 81/96, comunicata in seduta plenaria il 18 gennaio 2007,

— avendo ascoltato Gian Paolo Gobbo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

— visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ([1]),

— visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica Italiana,

— visto l'articolo 3 della legge italiana n. 140 del 20 giugno 2003,

— visti l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 13, del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A6-0367/2007),

A. considerando che Gian Paolo Gobbo è deputato al Parlamento europeo e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento il 15 gennaio 2007,

B. considerando che Gian Paolo Gobbo è accusato, insieme a molte altre persone, talune identificate talaltre non identificate, del reato di aver promosso, organizzato e diretto un'associazione paramilitare con scopi politici, chiamata le «Camicie verdi», e di avervi partecipato,

C. considerando che, stando al Pubblico ministero italiano, l'obiettivo delle Camicie verdi era di creare un movimento organizzato gerarchicamente, addestrato per intraprendere azioni collettive di carattere violento o intimidatorio e utilizzato anche per dissuadere i propri membri dall'opporsi alle direttive politiche dei capi, nonché per evitare che sorgesse disaccordo in seno al movimento, contribuendo così a imporre una linea politica determinata alla «Lega Nord» e mettendo a tacere qualsiasi manifestazione di dissenso al suo interno,

D. considerando che l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità accorda ai deputati l'immunità assoluta da procedimenti giudiziari solo nel caso delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni,

E. considerando che la partecipazione a un movimento i cui membri indossavano un'uniforme di stile militare e che a quanto pare intendeva raggiungere i propri obiettivi mediante l'uso potenziale o effettivo della forza è chiaramente in contraddizione e incompatibile con il ruolo e le responsabilità inerenti a un mandato parlamentare e che, pertanto, non si può ritenere che tale partecipazione costituisca un legittimo esercizio del diritto di libertà di espressione né il normale esercizio delle funzioni di deputato a un parlamento eletto che rappresenta i cittadini,

([1]) Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

F. considerando che, a norma dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, che è l'unica disposizione applicabile, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese; considerando che ciò non impedisce al Parlamento europeo di esercitare il diritto di revocare l'immunità di uno dei propri membri,

G. considerando che ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione italiana, i deputati al parlamento italiano non godono dell'immunità dai procedimenti penali, tranne nel caso di opinioni o di voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, caso di cui non si tratta nella presente questione;

1. ritiene che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, nella misura in cui è pertinente, dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione italiana, l'immunità parlamentare non copra i fatti attribuiti a Gian Paolo Gobbo e decide pertanto di non difenderne l'immunità né i privilegi;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, nonché la relazione della sua commissione competente, alle competenti autorità della Repubblica italiana.

P6_TA(2007)0457

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2007)0526 — C6-0286/2007 — 2007/2179(ACI))

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0526 — C6-0286/2007)

— visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [1] e in particolare il suo punto 26

— vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0393/2007);

1. approva la decisione in allegato alla risoluzione;

2. incarica il suo Presidente di preparare la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

---

[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.